

SPIEGHIAMO LE MISURE ANTI-CORRUZIONE CHE DOVREBBERO ESSERE APPROVATE IN FETTA E IN MODO BI-PARTISAN

Appalti a go-go, ecco come regolarli

Il codice dei contratti, ora all'esame della camera, va in direzione opposta

DI PIERLUIGI MANTINI *

È nota la propensione diffusa in Italia ad evitare le gare, ad inquinare la concorrenza basata sulle regole, a far prevalere il familismo clientelare, sul merito e le competenze.

La prima misura utile contro la corruzione è quella che consente all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di poter censurare le più rilevanti violazioni o omissioni delle procedure di gara, direttamente alle stazioni appaltanti e alle magistrature competenti, e non solo tramite rapporti generali al parlamento e al governo, come attualmente è previsto. È utile che le censure siano preventive, utili ai fini delle correzioni o dei chiarimenti necessari. L'Autorità di vigilanza deve essere appunto messa nelle condizioni di vigilare, anche nelle opere dei cosiddetti «grandi eventi».

La seconda misura proposta è quella che si propone di responsabilizzare i dirigenti dell'amministrazione che hanno rilevanti compiti nella gestione delle gare di appalto.

Affinché i controlli di legalità non siano solo affidati alla magistratura penale è utile prevedere che la grave e accertata violazione o omissione delle norme in materia di gare e di appalti può comportare una responsabilità per danno erariale in capo al funzionario, anche se non è rilevabile, secondo i parametri consueti della giurisprudenza contabile, un danno economico diretto in capo all'amministrazione pubblica.


Infatti, occorre tutelare, anche con tale mezzo, il valore della libera concorrenza e della efficienza dei mercati, che è in sé un valore la cui lesione determina un danno pubblico rilevante.

Va invece in direzione opposta la modifica, all'esame della Camera, del Codice dei Contratti con cui la lesione delle norme di gara viene ridotta ad una semplice questione di risarcimenti tra privati senza annullamento della gara. La misura proposta costituisce un efficace deterrente verso comportamenti disinvolti o collusi in materia di gare pubbliche o comunque responsabili per colpa grave. Sotto il profilo penale si avverte l'esigenza di meglio evidenziare, anche ai fini generali preventivi della pena, il forte disvalore sociale del reato di corruzione, attraverso un inasprimento relativo della pena edittale.

Alla luce della rilevanza dei valori economici (ma non solo) insiti assai spesso nella regolazione amministrativa, appare incongruo che «il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuizio-

ne che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa», sia punito con la reclusione da «sei mesi a tre anni».

Anche per le norme sostanziali e



Il presidente dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, Luigi Giampaolino

processuali connesse, la pena minima è troppo lieve poiché è priva di qualsiasi

effettività, salvi i casi di recidiva. Appare pertanto opportuno che tale pena sia elevata «da due a cinque anni» nel massimo, per la fattispecie di cui all'art. 318 del codice penale e da «tre a sei anni» nel massimo, per la fattispecie di cui all'art. 319 del codice penale, ossia nel reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Senza dubbio merita una riformulazione, più aggiornata ai tempi, l'art. 353 del codice penale intitolato «turba libertà degli incanti». L'accresciuto ruolo economico dello Stato e degli enti territoriali di governo in materia di appalti di opere, forniture e servizi, la cui regolarità è essenziale condizione per l'attuazione del principio costituzionale di imparzialità delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) e di efficienza dei mercati sulla base del principio di concorrenza, induce alla sostituzione del precedente testo con il seguente:

« Chiunque, con violenza o minaccia, o vantaggi economici, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, im-



pedisce, induce ad omettere o turba le gare svolte dalle pubbliche amministrazioni o per conto di esse, in materia di appalti di opere, servizi e forniture, è punito con la reclusione da

tre a cinque anni».

Non vi è solo un più attuale approccio al tema delle gare, che ormai più raramente procedono per incanti; vi è anche l'aumento delle pene edittali poiché la totale attuale assenza di una pena minima determina la scarsissima utilità della fattispecie. Su questi temi sarebbe possibile e auspicabile un'intesa bipartisan. Ma occorre forte volontà, che non si vede all'orizzonte.

** deputato Udc*

—© Riproduzione riservata—■